

15 LUG. 2020



PROTOCOLLO

3689

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al Sig. Presidente del Consiglio nazionale
dell'Ordine dei giornalisti
cnog@pec.cnog.it

OGGETTO: elezioni per i Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti.
Rif. prot. DAG n. 106453.E del 6 luglio 2020 e n. 108234.E dell'8 luglio 2020.

Con le note in oggetto codesto Consiglio nazionale ha trasmesso la richiesta proveniente dagli Ordini regionali della Lombardia, Piemonte, Campania e Sicilia di differire la data delle elezioni consiliari di rinnovo, da tenere tra settembre e ottobre 2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso e della difficoltà di rispettare le misure di sicurezza stabilite dal Governo per contenerne la diffusione con riguardo all'accesso ai seggi elettorali.

Contemporaneamente, è stata trasmessa nota proveniente da altri 14 presidenti di Consigli regionali, nonché documento sottoscritto da 29 Consiglieri nazionali su 57, con cui è stato invocato il rispetto delle modalità stabilite dal legislatore per procedere al rinnovo degli organi in scadenza e contestata la sussistenza di ragioni impeditive atte a giustificare il differimento delle elezioni.

Al fine di dirimere i punti di contrasto evidentemente sussistenti all'interno degli organi rappresentativi di categoria, occorre premettere che le modalità, anche sul piano temporale, con cui procedere al rinnovo dei Consigli regionali e di quello nazionale sono contenute in norme primarie, specificamente nella legge 3 febbraio 1963, n. 69 e nel d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, sicché esula dalle competenze di questo Ministero adottare provvedimenti autorizzativi che si tradurrebbero in violazione di legge.

Il Ministero vigilante, tuttavia, potrebbe prendere atto dalla presenza di particolari situazioni logistiche e organizzative che non consentano di rispettare le prescrizioni governative in tema di divieto di assembramenti e di rispetto della distanza interpersonale, che, qualora effettivamente sussistenti, potrebbero giustificare il differimento della tornata elettorale ed escludere l'adozione di provvedimenti di carattere compulsivo o sanzionatorio.

Si tratta, tuttavia, di determinazioni organizzative demandate ai singoli enti interessati, i quali possono peraltro meglio conoscere e valutare le concrete situazioni locali, al fine da un lato

di rendere possibile le operazioni elettorali di rinnovo, rispettando la cadenza temporale prevista dal legislatore, dall'altro di garantire la piena tutela della salute dei propri iscritti.

Peraltro, allo stato attuale il numero limitato dei contagi e la riduzione – quanto meno sul piano empirico dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi – consente di formulare un giudizio prognostico favorevole sulla possibilità di potere svolgere regolarmente, con le dovute accortezze, le operazioni elettorali, tanto che sono state riaperte, sia pure con misure di sicurezza, la maggior parte delle attività economiche e socio-culturali del Paese.

Del resto, proprio in quell'arco temporale si dovrebbero svolgere le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e regionali in numerose regioni sull'intero territorio nazionale, si da fornire una implicita conferma circa la possibilità, quanto meno allo stato, di potere tenere regolarmente le votazioni mediante una oculata gestione dell'accesso ai seggi elettorali, salvo eventuale recrudescenza dell'epidemia.

Roma, 14 luglio 2020

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo